

Provincia di Pistoia

SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

CAPITOLATO SPECIALE

D'APPALTO

FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DA UFFICIO PER I SERVIZI PROVINCIALI.

Pistoia, 27.11.2006

IL DIRIGENTE ECONOMO PROVVEDITORE (BARDINI MAURIZIO)

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di cancelleria e prodotti vari per ufficio necessari per il funzionamento dei Servizi provinciali così come da "Tabella A" riepilogativa - Scheda di offerta facente parte integrante del presente Capitolato.

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 2.1 L'ammontare della fornitura e base d'appalto è di € 33.333,34 oltre IVA.
- 2.2 La gara verrà esperita con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta recante il prezzo più basso di cui all'art. 82 del citato decreto, determinato mediante offerta a prezzi unitari espressa su apposita scheda fornita dall'Amministrazione (Tabella A).

L'offerta economica, esclusivamente al ribasso, dovrà essere redatta sulla scheda fornita da questa Amministrazione datata e firmata dalla Ditta ed <u>in regolare bollo</u> \in 14,62 (uno ogni n. 4 pagine) vigente all'atto dell'offerta e deve indicare:

- Il prezzo unitario del singolo prodotto
- Il prezzo totale per la fornitura del singolo prodotto
- Il prezzo totale dell'offerta.

Ciascun prezzo, al netto dell'IVA, deve essere espresso in cifre e in lettere.

In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello in lettere, prevale quello espresso in lettere.

La tabella è sottoscritta in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente sottoscritte.

Si procederà all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario ed in caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

ART. 3 TEMPI E MODALITA' DELLA FORNITURA – COLLAUDO:

3.1 Il fornitore si obbliga ad effettuare le consegne entro e non oltre **15** giorni dalla data dei buoni d'ordine inviati.

Le consegne dovranno essere effettuate nei locali del Magazzino Economale Via Mariotti Zona industriale S.Agostino 51100 Pistoia previo appuntamento.

- 3.2 La consegna deve essere accompagnata da apposita distinta compilata dal fornitore contenente:
- la data di consegna;
- i riferimenti del contratto di appalto o dell'ordine;
- la specificazione delle forniture consegnate e, se del caso, la loro ripartizione in colli;

Entro **60** (sessanta) giorni dalla consegna sarà effettuato il collaudo della fornitura consistente in un controllo sia qualitativo che quantitativo, a cura dell'Economo Provveditore Responsabile dell'esecuzione del contratto, o suo delegato.

Al riguardo l'Amministrazione committente potrà:

- a) ordinare la rimozione dal luogo del collaudo, entro i termini specificati nell'aggiudicazione, delle forniture, non conformi al contratto di appalto;
- b) ordinare la sostituzione con forniture conformi ed appropriate entro **30** (trenta) giorni. L'appaltatore deve provvedere a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, il committente ha il diritto di assumere o retribuire altre persone per effettuare tali operazioni e di rivalersi sull'appaltatore stesso per tutte le spese ad esse conseguenti o inerenti ovvero di detrarre tali spese dalle somme a cui il fornitore ha avrà diritto.
- 3.3 A seguito della sostituzione della merce non conforme, sarà redatto un ulteriore verbale di collaudo definitivo.

ART. 4 OBBLIGHI DEL FORNITORE

4.1 Il fornitore provvede alla consegna, con la debita cura e diligenza affinché la stazione appaltante consegua l'utilità perseguita con il presente affidamento.

- 4.2 Il fornitore non potrà effettuare cambiamenti di ordine quantitativo o qualitativo rispetto a quanto descritto nella tabella allegata.
- 4.3 L'imballaggio, il trasporto (compresi eventuali permessi di importazione e sdoganamento), si intendono ricompresi nel prezzo offerto e pertanto sono eseguiti a cura e spese del fornitore.

ART.5 FACOLTÀ UNILATERALE DI RINNOVO

L'Amministrazione si riserva la facoltà unilaterale di rinnovare il contratto per il periodo di un anno.

A tal fine, entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore l'intenzione di avvalersi della facoltà di rinnovo; entro quindici giorni da tale comunicazione, l'Appaltatore potrà richiedere, per il periodo oggetto di rinnovo, l'eventuale aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Qualora il prezzo derivante dall'aggiornamento sia reputato conveniente dall'Amministrazione e sia inferiore ai prezzi praticati dall'eventuale Convenzione Consip al tempo in vigore, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore il provvedimento di rinnovo notificandolo all'Appaltatore prima della scadenza del contratto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.6 GARANZIE

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:

L'offerta è corredata da una garanzia, di € 666,67 pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell'Art. 75 co. 8 del citato T.U degli Appalti.

GARANZIA DI ESECUZIONE:

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale come previsto dall'Art.113 co. 1 del citato T.U degli Appalti.

In caso di aggiudicazione ad un prezzo rapportabile ad un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia di esecuzione potrà essere svincolata ai sensi dell'Art. 113 co.3 del citato T.U degli Appalti.

ART.7 INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI, RISOLUZIONE

- 7.1 Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura sarà applicata una penale pari ad € 250,00.
- 7.2 Le penalità vengono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
- 7.3 L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:
 - giusta causa
 - 2) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.
- Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali.
 - b. il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia
 - c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto
- 7.4 Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi:
- a) allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- b) allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- c) allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- e) allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti.
- 7.5 In caso di risoluzione per colpa del fornitore, l'Amministrazione committente è liberata da ogni obbligo sulla fornitura già erogata.
- 7.6 Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 8 PREZZO – PAGAMENTI

Il prezzo della fornitura, al netto dell'IVA, è quello offerto dall'appaltatore.

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione entro 30 gg dall'avvenuto collaudo definitivo della merce da effettuare entro 60 gg dalla consegna.

Il fornitore mantiene valida l'offerta per 180 qq. dalla sua presentazione.

ART.9 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pistoia. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c.

ART.10 CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO

La Provincia non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura. e' fatto divieto di cessione del contratto.

ART.11 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa e sono a carico del fornitore le spese di rogito, bollo e registrazione del contratto di appalto.

Il fornitore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dalla Provincia, pena la revoca dell'aggiudicazione.

ART.12 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si richiamano il D.Lgs 163/2006, le norme del Codice Civile e le eventuali normative in materia.